

## Relazione illustrativa

Schema di decreto-legge per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea e proroga incentivi.

Il provvedimento mira a dare un'adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità al diritto dell'Unione Europea e nell'approssimarsi della scadenza degli attuali benefici fiscali.

In particolare, viene recepita la direttiva 2010/31/UE, volta a promuovere la prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari. Essa abroga la direttiva 2002/91/CE e provvede ad una sua rifusione con il regolamento CE n. 1137/2008, facendo salvi gli obblighi degli Stati Membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.

Si prevede inoltre un forte potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, che viene innalzato alla quota del 75%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia.

L'effetto concentrato nel tempo della proroga e l'aumento della percentuale della detrazione possono dare un forte impulso all'economia di settore ed in particolare al comparto dell'edilizia specializzata, caratterizzato da una forte base occupazionale, concorrendo in questo momento di crisi al rilancio della crescita e dell'occupazione ed allo sviluppo di un comparto strategico per la crescita sostenibile.

Una particolare ragione di necessità ed urgenza del provvedimento deriva dal fatto che è in corso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368) avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva e attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013. Per la fine del mese di maggio 2013, è attesa una decisione in ordine all'aggravamento della procedura e al deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia, con possibile applicazione di sanzioni immediate nei confronti del nostro Paese.

Il termine di recepimento della direttiva in esame era fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni era fissato al 9 gennaio 2013, salvo l'eccezione per l'applicazione agli edifici che non sono pubblici delle norme sui requisiti minimi, sul calcolo dei livelli ottimali e sull'ispezione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d'aria, il cui termine è fissato al 9 luglio 2013.

La delega al Governo per il recepimento della direttiva in parola, inizialmente inserita nel disegno di legge concernente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2011" (Atto Senato 3129), è stata inserita nel disegno di legge di delegazione europea presentato dal Governo al Parlamento il 2 maggio u.s. (AS 587), a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea". Il disegno di legge in questione è ancora in corso di esame da parte del Senato. Peraltro, per la notevole complessità della direttiva 2010/31/UE e delle sue ricadute nel tessuto economico-sociale, 24 Stati Membri su 27 non hanno rispettato i termini di recepimento previsti.

Il presente provvedimento interviene a porre definitivamente rimedio anche una seconda e meno recente procedura d'infrazione (n. 2006/2378) aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga. Nella procedura d'infrazione in questione, infatti, veniva contestato alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi direttiva citata, tra l'altro, anche in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, considerato che l'articolo 6, comma 2-ter del decreto legislativo n. 192/2005 vigente prevede che, nel caso di stipulazione di un contratto di locazione, se non è stato ancora emesso un attestato di certificazione

energetica per l'edificio locato, non vi sarebbe alcun obbligo di includere una clausola contrattuale in cui il locatario dichiara di avere ricevuto un attestato di certificazione energetica. Il presente decreto riscrive l'articolo 6 prevedendo al comma 2 che "Nel caso di vendita, anche in forma coattiva, o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita, anche in forma coattiva, o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori".

Il presente decreto legge recepisce tutte le prescrizioni della suddetta direttiva integrando e modificando l'articolato del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, di seguito decreto legislativo 192/2005, di recepimento della direttiva 2002/91/CE. In particolare, il decreto prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della direttiva 2010/31/UE:

1. adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui le caratteristiche termiche dell'edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda. Essa tiene anche conto di altri vantaggi come i sistemi di cogenerazione dell'elettricità e gli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo;
2. fissazione, in conformità alla citata metodologia di calcolo, di requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;
3. definizione di "edifici a energia quasi zero" e redazione di una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale che comprenda:
  - . l'indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero;
  - . gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015;
  - . informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018;
4. adozione di un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici. L'attestato comprende informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché delle raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell'attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione;
5. adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.

Alcuni dei temi sopra citati sono ancora oggetto di discussione presso la Commissione europea e non si è concluso il processo interpretativo necessario per il recepimento delle indicazioni a livello nazionale. Per la trattazione di questi temi, il testo in oggetto prevede, ove necessario, a successive modifiche della normativa attualmente vigente in materia.

Nello specifico, sono previsti decreti ministeriali per l'adeguamento del certificato energetico per gli edifici e dei requisiti minimi di prestazione per gli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, in quanto

strettamente connessi ai risultati dell'applicazione della metodologia comparativa prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. L'applicazione di tale metodologia sarà inviata alla Commissione entro la metà del mese di giugno 2013, unitamente all'eventuale programma di adeguamento dei requisiti vigenti che si allontanano dai valori ottimali risultati dalla stessa. In relazione all'esigenza di garantire stabilità normativa al settore, si ritiene che i requisiti potranno essere modificati solo a valle dell'attenta valutazione dei risultati ottenuti e della loro verifica da parte della Commissione.

Infine, si prevede l'adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici. Ciò poiché il quadro generale di calcolo previsto dalla Commissione per supportare l'applicazione della direttiva 2010/31/UE, necessario per il corretto aggiornamento della metodologia suddetta, è a tutt'oggi in fase di inchiesta pubblica. Si ritiene che riferirsi a norme tecniche di rango europeo possa generare risvolti positivi in merito all'omogeneità di applicazione delle stesse a livello regionale, favorendo così un quadro comune e confrontabile su scala nazionale. Nel testo proposto, al fine di costituire un quadro metodologico transitorio in sintonia con la norma CEN in consultazione, è previsto l'aggiornamento della attuale metodologia per mezzo dell'aggiunta delle norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 sulla climatizzazione estiva e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, nonché della Raccomandazione del CTI n. 14 sul calcolo dell'energia primaria ai fini della determinazione della prestazione energetica degli edifici.

Come sopra anticipato, oltre alle misure volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, al fine di garantire strumenti finanziari efficaci all'applicazione delle norme in essa contenute, nel testo proposto si prevede una specifica norma (Articolo 14) che prevede un forte potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, che viene innalzato alla quota del 75%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia.

In particolare, il comma 1 prevede la detrazione del 75 % sulle spese sostenute dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull'involucro dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali ai sensi degli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile. Si tratta di interventi concentrati sulla struttura edilizia dell'edificio, con estensione globale o parziale (pavimenti, coperture), e le finestre, comprensive di infissi. Per massimizzare le ricadute positive e anche ai fini del contenimento della spesa sul bilancio statale, la detrazione non include la spesa per gli impianti di produzione di energia termica (pannelli solari per uso termico e pompe di calore) in quanto già è previsto un altro incentivo equivalente, più diretto, oggetto del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cd. "Conto termico"), i cui oneri sono a carico delle bollette del gas. Rispetto all'attuale sistema di detrazione, sarebbero escluse anche le spese per le caldaie a condensazione, in quanto possono comunque accedere alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie.

Il comma 2 è dedicato agli "interventi di riqualificazione energetica importanti", ossia quelli che implicano la riqualificazione di almeno il 25% della superficie dell'involucro, secondo i criteri definiti dalla direttiva 2010/31/UE oggetto di recepimento. L'obiettivo è di conseguire un risultato apprezzabile e stabile della qualità dell'edilizia esistente. Per questi interventi è necessario prevedere un periodo più ampio per l'esecuzione dei lavori oggetto della detrazione fiscale, tenuto conto della maggiore complessità e dei tempi di progettazione ed autorizzazione che impedirebbero di completare le opere entro un semestre. Nella maggior parte delle aree del Nord particolarmente fredde, inoltre, bisogna tener conto della difficoltà a realizzare i lavori nel periodo invernale a causa delle condizioni climatiche. In considerazione dei tempi tecnici necessari per assumere le decisioni a livello condominiale e per la realizzazione di interventi sull'involucro edilizio, in particolare per i progetti che riguardano gli edifici plurifamiliari, le detrazioni di cui al comma 2 sono quindi previste per interventi realizzati nel periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014. Oltre al periodo più ampio di detrazione, il secondo vantaggio per queste ristrutturazioni complete consiste nella possibilità di portare in detrazione anche le spese per l'acquisizione per alcune tipologie di impianti di climatizzazione ad alta efficienza (caldaie a condensazione). Tale agevolazione aggiuntiva stimola le ristrutturazioni importanti con effetti positivi sia in termini di maggiori risparmi di energia conseguiti, sia in termini di attivazione degli occupati nelle imprese edili.

I commi 1 e 2 introducono, per mezzo delle tabelle A e B dell'Allegato 1, nuovi "tetti" massimi alla spesa detraibile e, soprattutto, parametri di "costo unitario massimo" ammissibile per tipo di intervento, al fine di tenere sotto controllo gli oneri ed evitare traslazioni indebite dell'incentivo sui prezzi di mercato, come verificato nell'esperienza fin qui maturata.

I valori di costo massimi introdotti garantiscono interventi in edifici di media grandezza, costituiti da un numero variabile tra 25 e 35 unità immobiliari indipendenti. L'innalzamento della percentuale di detrazione dovrebbe quindi dare il massimo effetto nell'aumento dei volumi delle opere promosse, evitando effetti indesiderati ma probabili di aumento dei prezzi dei prodotti e dei servizi.

E' inoltre prevista una norma urgente per modificare i sistemi di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, ex articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. L'articolo suddetto (attuativo della direttiva 2009/28/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili) ha disciplinato i requisiti tecnico-professionali minimi per poter svolgere l'attività di installazione e manutenzione di impianti a fonti rinnovabili. Le norme comunitarie (art. 14, della citata direttiva 2009/28/CE) hanno infatti stabilito l'obbligo per gli Stati membri di predisporre specifici sistemi di qualificazione e quindi di formazione per gli installatori. L'art. 15 citato ha previsto una qualificazione automatica per i laureati e per talune categorie di diplomati nonché per i soggetti con titolo di formazione professionale, previo periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Non ha invece considerato sufficiente il possesso di mera esperienza lavorativa come operaio installatore nel settore, senza una qualificazione formale.

Per tali lavoratori, le Regioni avrebbero dovuto mettere in atto programmi formativi ad hoc in tempo utile, secondo uno schema comune definito – in realtà – solo da pochi mesi.

Le associazioni di categoria hanno segnalato negli ultimi tempi forte preoccupazione, dal momento che esistono ancora migliaia di lavoratori attivi nel settore senza i requisiti minimi richiesti, ed hanno chiesto che siano salvaguardati i diritti acquisiti dagli installatori che operano da anni sul mercato in virtù del D.M. 37/2008. Anche le Regioni – responsabili dell'attivazione dei programmi formativi -hanno evidenziato le criticità connesse all'attuazione dell'art. 15. Con lettera del 19 aprile 2013 del dott. Agostino Ghiglia (Assessore all'energia della Regione Piemonte e quindi coordinatore della Commissione Ambiente e Energia della Conferenza Unificata) le Regioni hanno quindi richiesto lo slittamento del termine per mettere a disposizione i predetti programmi formativi secondo principi uniformi sul territorio nazionale nonché la possibilità per coloro che non siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di acquisirli senza interruzione dell'attività lavorativa. Sul tema, sono intervenute di recente la mozione parlamentare Sangalli e le interrogazioni Santini e Realacci, tutte a sostegno di una modifica normativa e di un riconoscimento "automatico" della qualifica per i lavoratori che operano già nel settore.

Si ritiene importante continuare a perseguire l'obiettivo di una maggiore qualificazione nel settore, laddove l'installatore è spesso l'interfaccia diretto con il cliente e assume una funzione rilevante ai fini della sicurezza e della qualità del servizio, nonché del corretto orientamento del cliente nella scelta tra le varie soluzioni tecnologiche a disposizione. Tuttavia, è vero che i programmi formativi delle Regioni sono partiti tardi e in modo ancora frammentato e questo non ha facilitato l'acquisizione da parte dei lavoratori privi di titolo del livello di formazione certificata richiesto.

La norma proposta è finalizzata ai seguenti scopi:

-Garantire il conseguimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; -Allo stesso tempo, prevedere comunque l'avvio del processo di certificazione stabilendo che entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva europea 2009/28/CE per la certificazione e qualificazione professionale (Allegato IV della suddetta direttiva), attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. E' prevista, inoltre, la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di riconoscere ai soggetti partecipanti ai

corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

Il testo proposto si sviluppa nei seguenti 18 articoli.

L'articolo 1 prevede la sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 192/2005, al fine di adeguare a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE, le finalità del provvedimento.

L'articolo 2 prevede modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 192/2005 finalizzate ad adeguare ed integrare le definizioni del provvedimento per la corretta applicazione della direttiva 2010/31/UE.

L'articolo 3 prevede modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 al fine di adeguare l'ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE.

L'articolo 4 prevede modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005. Tale articolo stabilisce i criteri per l'aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, della definizione e applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche e per la realizzazione e l'applicazione di un sistema coordinato di ispezione degli impianti tecnici presenti nell'edificio.

L'articolo 5 introduce due nuovi articoli successivi all'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005. L'articolo 4bis è finalizzato a recepire quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE in merito agli edifici ad energia quasi zero. L'articolo 4-ter recepisce quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 2010/31/UE introducendo nuove disposizioni volte ad aumentare l'efficacia dei meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell'efficienza energetica negli edifici. L'articolo, inoltre, prevede l'utilizzo di parte delle risorse destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per sostenere interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici. Le risorse del suddetto fondo sono incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> per i progetti energetico ambientali, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n.30 con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo

19.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005. Esso prevede la completa attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE, negli articoli da 11 a 13, sul tema della certificazione della prestazione energetica degli edifici. Questi commi, ritenuti particolarmente urgenti, sono volti anche alla risoluzione della procedura di infrazione riguardante la non completa attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE in materia di certificazione energetica in caso di locazione.

L'articolo 7 sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 192/2005 al fine di recepire quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE in tema di relazioni tecniche di progetto attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (articoli da 14 a 16 della direttiva 2010/31/UE). L'articolo introduce un nuovo comma al fine di recepire le prescrizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2010/31/UE concernenti nuove valutazioni in sede progettuale. A fronte dei maggiori adempimenti amministrativi che la stessa direttiva europea prevede per le amministrazioni pubbliche, chiamate a svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica, sono introdotte, nel rispetto del principio del "one in one out", misure volte a ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle PA con particolare riguardo alla presentazione e all'aggiornamento delle relazioni tecniche, introducendo, inoltre, l'esenzione da queste nel caso di mera sostituzione di generatori di calore in impianti di climatizzazione e coordinando la disposizione con il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37/2008.

L'articolo 8 adegua l'articolo 9 del decreto legislativo 192/2005 in merito alle funzioni delle Regioni e degli enti locali, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 18 e 20 della direttiva 2010/31/UE. L'articolo delinea, inoltre, un quadro di riferimento utile alle amministrazioni territoriali per favorire l'omogeneità di applicazione della direttiva, salvaguardando la loro autonomia e promuovendo la più ampia collaborazione a livello centrale e locale.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 11 al fine di aggiornare, nelle more dell'emanazione dei decreti previsti all'articolo 4, le normative tecniche previste dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 192/2005 riguardante la copertura finanziaria. In particolare viene specificato che gli oneri derivanti dalla applicazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4ter, sono coperti da quota parte delle risorse destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e da una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n.30 con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Fatto salvo quanto sopra, l'applicazione del decreto non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto precedentemente previsto.

L'articolo 11 sostituisce il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 192/2005 e prevede lo svolgimento di attività di accompagnamento volte, tramite l'informazione ai cittadini, alle imprese e alle PA, a favorire l'attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE, anche in linea con quanto richiesto dall'articolo 20 della stessa. Tali attività sono svolte in sinergia con le misure di accompagnamento già previste dalla normativa vigente.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005. Esso ridefinisce, aggiornandole, le sanzioni correlate al mancato rispetto degli obblighi previsti dallo stesso decreto legislativo, come modificato dal provvedimento in oggetto.

L'articolo 13 introduce un nuovo comma all'articolo 16 del decreto legislativo 192/2005, concernente le abrogazioni e le disposizioni finali, al fine di coordinare l'attuale normativa con gli adeguamenti previsti dal presente decreto.

L'articolo 14 prevede un forte potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, che viene innalzato alla quota del 75%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia.

L'articolo 15 introduce una proroga semestrale dell'aumento al 50% per le detrazioni fiscali del 36% per gli interventi ristrutturazione edilizia.

L'articolo 16 sostituisce i commi da 1 a 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, consentendo in via d'urgenza la qualificazione e l'operatività degli installatori di impianti concernenti le fonti rinnovabili.

L'articolo 17 specifica gli articoli e gli allegati del decreto legislativo 192/2005 che sono abrogati.

L'articolo 18 illustra le modalità per la copertura finanziaria derivante dagli oneri per l'applicazione degli articoli 14 e 15.